

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei Deputati **PRETI, SCOVACRICCHI***Presentata il 28 aprile 1978*

Integrazione dell'articolo 15 del Regolamento sui poteri dei presidenti dei Gruppi parlamentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Regolamento, com'è noto, attribuisce determinate facoltà ai presidenti dei Gruppi parlamentari. Alcune, giustamente, sono conferite ad essi in quanto rappresentanti di una parte politica ben determinata, e non possono essere esercitate dai deputati considerati singolarmente o riuniti in *quorum* prefissati.

Vi sono, invece, poteri e facoltà che sono attribuiti contemporaneamente ai presidenti di Gruppo e a determinati *quorum* di deputati, i quali possono esercitarli anche contro la volontà degli organi direttivi del Gruppo al quale appartengono. Così, ad esempio, per le richieste di votazioni qualificate, di presentazione di emendamenti e subemendamenti in termini non ordinari, per richieste procedurali

varie, alla facoltà del presidente di Gruppo corrisponde analoga facoltà di deputati in misura diversa a seconda dell'importanza della richiesta e dell'incidenza di essa sui lavori parlamentari.

Ora, mentre è giusto mantenere tutti i poteri previsti dal Regolamento per i presidenti dei Gruppi quando essi, ed essi soli, possono esercitarli, non sembra equo continuare ad attribuirli quando i Gruppi rispettivi non hanno la consistenza dei *quorum* di deputati richiesti per la correlativa iniziativa.

Se, per fare un esempio pratico, un subemendamento può essere presentato direttamente in Assemblea da dieci deputati, non è giusto che tale facoltà, negata a nove parlamentari, sia concessa al pre-

sidente di un Gruppo che ne rappresenta soltanto quattro o cinque.

D'altra parte, la realtà politica e parlamentare è tale che sarebbe eccessivo negare a molti Gruppi attualmente costituiti alla Camera l'esercizio di facoltà e poteri previsti dal Regolamento; pertanto pare opportuno temperare il principio prima esposto con un « minimo di garanzia » che potrebbe essere indicato nel numero

minimo di 10 deputati, o di altro numero che l'Assemblea vorrà stabilire.

Si propone pertanto la presente modifica del Regolamento che, integrando l'articolo 15 secondo i concetti esposti, tende a una maggiore razionalizzazione dell'attività parlamentare, e al rispetto delle prerogative dei deputati in quanto tali, non in contrasto ma in armonia con i poteri previsti per i Gruppi parlamentari.

TESTO PROPOSTO

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 15 del Regolamento della Camera, tra il comma 2 e il comma 3, è inserito il seguente:

« Ogni volta che una facoltà è attribuita dal Regolamento a un presidente di Gruppo e, contemporaneamente, a un determinato numero di deputati, il presidente di Gruppo può esercitarla solo in quanto il Gruppo stesso sia composto di un numero di membri almeno uguale al *quorum* di richiedenti prescritto o, comunque, non inferiore a dieci ».